
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Precettazione di una somma superiore: è nullità parziale

La precettazione di una somma superiore a quella dovuta, non travolge l'atto per intero, ma ne determina la nullità parziale o inefficacia parziale per la somma eccedente, e l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta.

Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza del 12.9.2014

...omissis...

Pertanto, ai fini del presente accertamento cautelare ed in via prudenziale, riservando al merito ogni miglior conteggio, deve ritenersi che il precetto avrebbe dovuto essere intimato per la sola somma di € 76.000, a fronte invece di un precetto intimato per la maggior somma di € 122.035,56;

- osservato che, ciò posto, si appalesa come del tutto errata la tesi sostenuta in sede di discussione dalla difesa di parte convenuta, secondo la quale, laddove la somma portata nel precetto risulti eccessiva, il precetto stesso verrebbe travolto per l'intero, ciò che giustificherebbe in via cautelare l'integrale sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.

In realtà, è pacifico insegnamento giurisprudenziale quello a tenore del quale la precettazione di una somma superiore a quella dovuta, non travolge l'atto per intero, ma ne determina la nullità parziale o inefficacia parziale per la somma eccedente, e l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta (cfr. per tutte la recentissima Cass. n. 7207/2014; nello stesso senso, si vedano pure Cass. n. 2160/2013 e Cass. n. 5515/2008; per la giurisprudenza dell'ufficio, cfr. Trib. Reggio Emilia, ordinanza collegiale 23/5/2014).

Sulla base di tali insegnamenti, del tutto persuasivi ed ai quali il Collegio intende dare continuità, deve procedersi non già alla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intero titolo, così come statuito dall'ordinanza qui reclamata, ma semplicemente alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo limitatamente alle somma non dovuta, pari ad € 46.035,6, potendo invece il creditore procedere per la sola somma di € 76.000;

- evidenziato che, in ragione di quanto sopra, il reclamo va solo parzialmente accolto, disponendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo limitatamente ad € 46.035,6, potendo il creditore procedere per la sola somma di € 76.000.

Le spese di lite devono essere definite nell'ambito della già instaurata fase di merito del giudizio di opposizione a precetto.

p.q.m.

visto l'art. 669 terdecies c.p.c., in accoglimento parziale del reclamo ed in parziale modifica dell'ordinanza 27/6/2014 resa dal G.I.,

- sospende parzialmente l'efficacia esecutiva del titolo di cui al precetto 21/3/2014 notificato da xxxxx., limitatamente alla somma di € 46.035,6, potendo il creditore procedere per la sola somma di € 76.000;

- spese al merito.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 11/9/2012.

Regio Emilia, 12/9/2014

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice